



TRIBUNALE DI VICENZA

Sezione Prima Civile – Diritto della crisi e dell'insolvenza

Il Giudice

letto il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore depositato da MAULE ALBERTO (C.F. MLALRT83B17A459N), rappresentato e difeso dall'avv. Natale Callipari, con l'assistenza dell'OCC istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, in persona del Gestore, dott.ssa Sonia Burinato;

ritenuta la competenza per territorio del Tribunale adito;

rilevato che proposta è stata formulata tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale ed è corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 75 CCII e dalla relazione particolareggiata dell'OCC, comprendente gli elementi indicati dall'art. 76 CCII;

ritenuta, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e della relazione dell'OCC, la sussistenza del presupposto soggettivo di cui all'art. 74 comma 1 CCII, trattandosi di debitore persona fisica in condizione di sovraindebitamento, non assoggettabile a liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie previste per il caso di crisi o insolvenza e non qualificabile come consumatore;

ritenuta altresì l'insussistenza delle condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;

esaminato il contenuto della proposta di concordato minore presentata dal ricorrente, da qualificarsi come liquidatoria;

verificata la correttezza dei criteri adottati nella formazione delle classi;

ritenuta pertanto l'ammissibilità della proposta;

vista l'istanza del debitore di concessione delle misure protettive ex art. 78, comma 2, lett. d), CCII;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore proposta da MAULE ALBERTO (C.F. MLALRT83B17A459N);

nomina Commissario Giudiziale la **dott.ssa Sonia Burinato**;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento in apposita area

del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e nel Registro delle Imprese se il debitore svolge attività d'impresa, nonché la trascrizione presso gli uffici competenti;

dispone che entro dieci giorni dalla comunicazione del presente decreto il Commissario Giudiziale provveda a comunicare la proposta e il presente decreto a tutti i creditori, indicando altresì l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale far pervenire le dichiarazioni di voto;

fissa ai creditori ammessi al voto il termine del **31.7.2026** entro il quale far pervenire al Commissario Giudiziale la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato con le modalità dallo stesso indicate, con l'avvertenza che in tale comunicazione il creditore deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato al quale intende ricevere tutte le comunicazioni (in caso contrario, le stesse verranno effettuate mediante deposito in Cancelleria) e che, in caso di omessa espressione del voto, si intende che il creditore abbia prestato consenso alla proposta ex art. 79 comma 3 CCII;

dispone che nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine assegnato ai creditori per l'espressione del voto il Commissario Giudiziale relazioni prontamente al Giudice sulle comunicazioni pervenute e sull'esito del voto, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 79 CCII;

dispone, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

Si comunichi al ricorrente, all'OCC e al Commissario Giudiziale.

Vicenza, 24.06.2026

Il Giudice
dott. Fabio D'Amore